

Comune di Castellania

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

approvato con delibera Consiglio Comunale
N. 8 DEL 20/07/2012

S O M M A R I O

CAPO I.....	3
ART. 1 - Ambiti di applicazione	3
ART. 2 – Organi di polizia rurale e strumenti operativi.....	3
CAPO II	3
ART. 3 - Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante	3
ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante.....	3
CAPO III.....	4
ART. 5 - Aspetti urbanistici	4
CAPO IV	5
ART. 6 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini	5
ART. 7 - Il libero deflusso delle acque.....	5
ART. 8 - Distanze per fossi e canali	6
ART. 9 - Prelievo di acque correnti e da pozzi	6
ART. 10 - Irrigazione.....	6
CAPO V	6
ART. 11 - Alberi e siepi	6
ART. 12 - Rami protesi e radici, divieti	7
CAPO VI	8
ART. 13 – Pascolo degli animali.....	8
ART. 14 – Animali liberi	9
ART. 15 – Esercizio di caccia e pesca	9
CAPO VII	10
ART. 16 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e Aree verdi in centro urbano.....	10
CAPO VIII	12
ART. 17 – Disposizioni in materia di sanzioni	12
ART. 18 - Abrogazioni.....	13

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le funzioni di Polizia Rurale sul territorio Comunale.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

L'attività di Polizia Rurale assicura nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali ed agli usi vigenti.

Il presente regolamento tiene conto degli analoghi provvedimenti adottati dai comuni limitrofi.

ART. 2 – Organi di polizia rurale e strumenti operativi

L'attività di Polizia Rurale è svolta alle dirette dipendenze del Sindaco dalla Polizia Locale, con l'apporto, per ambiti di competenza, dell'A.R.P.A., della A.S.L., delle Società fornitrici di Servizi, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, da qualsiasi altro Ente Pubblico competente nonché dalle forze di polizia dello Stato.

CAPO II

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 - Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

- La flavescenza dorata provocata dalla diffusione dell'insetto *Scaphoideus Titanus*, come richiamato dal D.M. 32442 del 31/05/2000 e norme successive statali e locali, mediante trattamenti insetticidi specifici raccomandati dal servizio fitopatologico regionale.
- Malattia delle viti mediante estirpazione di quelle malate e cura degli incolti a norma dell'art. 20 lettera a).

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

a) Trattamenti fito-sanitari

L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

b) Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- Operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- Lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- Non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- Non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- Non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- Evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

CAPO III

COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici

Le procedure per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni, annessi rustici e modifiche del suolo in Zona definita Agricola dal Piano Regolatore Generale, sono definite dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale o altro provvedimento o atto, equiparato per legge.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 6 - Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

ART. 7 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade di uso pubblico o privato.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato

indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale. E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

ART. 8 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 9 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

Lo scavo di pozzi é concesso, previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti.

ART. 10 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irriguato non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

- E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

- Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

CAPO V

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 11 - Alberi e siepi

Ai sensi dell'art. 892 del Codice civile e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16, 17, 18

e 29 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 286, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le seguenti distanze nella posa delle piantagioni:

- a) Alberi di alto fusto di tipo intensivo o a filare unico, siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, metri 15 dal confine della proprietà; in caso di filare unico la distanza minima tra una pianta e l'altra è di metri 4; tali distanze sono da osservare anche in caso di interposizione di strade, fossi, canali;
- b) Alberi non di alto fusto quali quelli da frutta, compreso il nocciolo, in prossimità a terreni coltivati, metri 3 dal confine di proprietà;
- c) Alberi da frutta a spalliera, metri 2,50 dal confine; viti, metri 1,50 lungo il filare, metri 2,50 sulla testata del filare;
- d) Vivai di piante di varia specie, metri 3 dal confine di proprietà; le talee o le piantine dovranno essere rimosse non oltre i tre anni dalla messa a dimora;
- e) Sono ammesse deroghe alle distanze di cui alle lettere precedenti a condizione che le parti sottoscrivano un accordo.

Le distanze sono applicate nelle zone agricole previste dal piano regolatore del Comune escludendo le zone del centro urbano e le frazioni.

- Le distanze sono misurate tra la linea di confine e la base del tronco dell'albero nel momento della messa a dimora.
- Non sono osservate qualora esista un muro divisorio a condizione che l'altezza delle piante non superi quella dello stesso muro.
- Fatto salvo diverse disposizioni normative i beni demaniali osservano le prescrizioni del presente articolo.
- In caso di terreno incolto che confini con altro coltivato, il proprietario deve garantire una fascia di rispetto dal confine larga 5 metri, eliminando tutte le specie arboree cresciute anche spontaneamente, per quelle di alto fusto valgono le disposizioni di cui alla lettera a).

ART. 12 - Rami protesi e radici, divieti

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si

trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

È vietato tagliare alberi di alto fusto, nei boschi soggetti a vincolo forestale senza l'autorizzazione della guardia forestale.

CAPO VI

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 13 – Pascolo degli animali

- Fatto salvo le disposizioni in materia di profilassi, igiene, polizia veterinaria, la circolazione ed il pascolo degli animali sono disciplinate dal presente articolo.
- Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
- La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
- Nelle ore notturne o comunque con scarsa visibilità, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
- Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero superiore.
- I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
- Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. In ogni caso debbono evitare le strade statali e provinciali per percorrenze superiori a 400 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il

potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.

- Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i proprietari di greggi e mandrie in transumanza devono rispettare le seguenti norme:
 - A) Se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale;
 - B) Se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
 - C) Essere in possesso, se richiesta dal Comune, di una polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
 - D) Divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi;
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

ART. 14 – Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio • sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino

ART. 15 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VII

RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 16 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e Aree verdi in centro urbano

a) Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui. I terreni incolti devono essere sfalcati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi non potranno superare l'altezza di 250 cm e dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà, le stesse in prossimità di curve stradali pericolose dovranno essere ridotte all'altezza di 100 cm in modo da non precludere la visibilità veicolare.

Nel caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

b) Bruciatura di stoppie, erbe e simili

Fatta salva l'osservanza di leggi e regolamenti in zona extraurbana nel bruciare stoppie, erbe e simili, legname derivato da potature particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.

Queste operazioni sono vietate in zona urbana.

c) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e in casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

d) Arature, fresature e lavorazioni in genere

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, fresatura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto, adeguatamente inerbito, non coltivata verso la strada, ripe e fossi.

Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela ad essa fatta in modo che il solco più prossimo alla strada rimanga aperto fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente e di provvedere alla manutenzione della stessa. Qualora il fosso stradale non di uso pubblico per qualunque ragione, anche per eventi naturali sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista, ha l'obbligo di ripristinarlo immediatamente. Qualora ciò non avvenga il Comune ha facoltà di eseguire l'opera con i propri mezzi addebitandone i costi al proprietario frontista dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, qualora sussistano urgenti ragioni di ripristinare il fossato. Le arature di vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodereale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

e) Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

f) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e fanghi di depurazione dovranno attenersi alle normative vigenti in materia.

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimento dei liquami zootecnici da presentare alla Amministrazione Provinciale;
2. È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati;
3. Nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento;
4. La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti;

g) Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

h) Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono, che può determinare la proliferazione di malerbe dannose, il propagarsi di insetti nocivi e causare incendi.

i) Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- Il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale.
- Imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- Gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

l) Condotta delle acque

Nel rispetto degli artt. 32 e 33 del D. L.vo 285/1992, in ogni coltivazione devono essere messe in opera adeguate cure agronomiche, consistenti in fossi, interruzioni, inerimenti, opere di sistemazione in genere ecc., al fine di evitare il ruscellamento delle acque meteoriche e rallentare la loro velocità di deflusso, impedendo il riversamento di fanghi e detriti nei fossi e sedimi stradali. In carenza di tali cure preventive la pulizia dei fossi e dei sedimi stradali sarà a carico dei confinanti.

m) Rumori molesti

Trattandosi di comunità agricola nella quale sono inserite abitazioni civili non rurali si fa ricorso al buon senso civico di non fare uso di attrezzature che possano disturbare la quiete pubblica durante le ore considerate di silenzio. Nel rispetto della civile convivenza.

CAPO VIII

NORME FINALI

ART. 17 – Disposizioni in materia di sanzioni

- La violazione alle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.
- Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
- L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono state subordinate o dalle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione

prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

- Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.
- Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e dal regolamento comunale di "Disciplina del regime sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti locali ed alle ordinanze comunali".
- Ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, fatto salvo quanto già disposto, oltre alle violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro, anche le violazioni alle disposizioni delle Ordinanze previste da esso. Le violazioni per le quali non è disposta sanzione sono soggette al pagamento di una somma da € 25 a € 150.
- Qualora l'ordinanza sindacale o dirigenziale non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, o non sia applicabile l'art. 650 del codice penale, a chiunque violi le disposizioni della stessa si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

ART. 18 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento precedente ancora in vigore e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse compatibili.